

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

DDL 2448 LEGGE DI BILANCIO 2022 EMENDAMENTI PROPOSTI DA ANPCI

Art. 168 (Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

All'art 168 c 2 lettera a) le parole "che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 1500 abitanti", sono soppresse.

MOTIVAZIONI: Il fondo per la rigenerazione urbana stanziato per i piccoli comuni che può essere richiesto dai piccoli comuni in forma associata da un numero di comuni la cui popolazione superi i 15000 abitanti è una norma inapplicabile. Per raggiungere il limite minimo di 15000 abitanti a volte non bastano i comuni di una sola valle.

Art. 174 (Incremento delle risorse per i comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

All'art 174 comma 1 dopo la lettera c), sono inserite le parole "d) rapporto medio dipendenti popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (G.U. 94/2017)"

MOTIVAZIONI: Si evita così che il fondo per comuni in difficoltà economiche nelle regioni a statuto ordinario ma esteso a Sicilia e Sardegna favorisca solo i comuni che sono in difficoltà economiche anche solo per l'alto tasso di dipendenti in servizio.

All'art 174 viene aggiunto il comma 3:

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, applicati sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati, come risultanti dai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), a suo tempo utilizzati per il riparto delle riduzioni medesime, e dai dati dei certificati dei rendiconti degli anni corrispondenti.

MOTIVAZIONI: Le norme sulla spending review (dl 95/2012 e dl 66/2014) hanno attribuito ai Comuni un complesso di tagli consolidato pari quasi 2,2 miliardi di euro annui, circa un quarto dei tagli subiti dai Comuni nel periodo 2011-2015. I criteri di riparto furono in larga parte basati sull'ammontare delle spese intermedie rilevate dal sistema SIOPE con alcuni correttivi di impatto relativamente marginale. Alle distorsioni direttamente derivanti dalla base di riferimento, quali ad esempio il fatto che SIOPE registra i movimenti di cassa e quindi può riflettere andamenti eccezionali solo in parte corretti, per alcuni comuni di dimensioni piccole e medio-piccole, si è aggiunto il fatto che le spese intermedie considerate includevano oneri di carattere speciale in quanto riconducibili a servizi tipicamente di "area vasta", quali le case di riposo per anziani (RSA) e i servizi idrici integrati, che però transitavano nel bilancio alterandone fortemente la dimensione, pur incidendo sotto il profilo sostanziale in misura nulla o limitata, in quanto i servizi in questione venivano e vengono ampiamente finanziati dalle rette dei fruitori e dai contributi della Regione o di altri soggetti pubblici e privati.

Il contributo di cui alla presente proposta mira a ristorare il maggior taglio subito dagli enti gestori dei servizi indicati, in attesa di poter rivedere il complesso delle regole che determinano le risorse comunali e superare definitivamente le problematiche prospettate.

Art. 175 (Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

All'art. 175 comma 2 le parole "può essere altresì" sono soppresse e sostituite dalla parola "viene". Il comma 5 viene soppresso.

MOTIVAZIONI: Troviamo incomprensibile che il contributo dello Stato venga dato se il Sindaco si aumenta l'indennità mentre se non lo fa lo debba restituire. Questo favorisce i sindaci facoltosi che possono vantarsi di non ritirare il compenso e ingraziarsi gli elettori, mentre chi prende il contributo, magari perché deve ridurre la sua attività lavorativa, potrebbe essere accusato di fare il Sindaco perché gli conviene. Secondo ANPCI il contributo deve essere dato e il Sindaco obbligatoriamente deve prendere l'indennità intera e dopo averla presa poi può trattenerla per le proprie spese o destinarla liberamente. Dovrebbe essere evitata questa comparazione tra chi la prende e chi no. Se l'indennità è un diritto va concessa senza demagogia.

Art. 180 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

Art. 180, al comma 1 dopo le parole "è utilizzato" vengono introdotte le parole "anche con contributi diretti da erogare ai cittadini indipendentemente dal loro reddito, e per l'affidamento di beni e servizi in deroga alla normativa Consip e Mepa";

MOTIVAZIONI: Con queste modifiche si precisa come i contributi possano essere utilizzati. Si evita così che la Corte dei Conti intervenga e blocchi l'erogazione dei contributi da parte dei Comuni in caso di assegnazione alle famiglie o imprese, indipendentemente dal reddito. Per esempio: apertura di un negozio, trasferimento di residenza, bonus spesa o benzina; oppure in caso di acquisto beni e servizi a km 0, senza obbligo Consip o Mepa. Se non si chiariscono questi aspetti restano soltanto belle idee che burocrazia e Corte dei Conti bloccano di fatto.

Art. 183 (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

Art. 183 dopo le parole "e delle agenzie" vengono inserite le parole "e i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che abbiano un rapporto medio dipendenti popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (G.U. 94/2017)" e

dopo l'articolo 183 viene introdotto:

art. 183 bis (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nei comuni di minori dimensioni)

1. L'articolo 33 comma 2 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il DPCM 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

2. *Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.*

3. *L'art. 1 comma 562 (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità) della legge 296 del 27-12 -2006 è abrogato.*

4. *Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM Ministero dell'Interno 10 aprile 2017" (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019);*

5. *Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*

6. *Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal DM Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall' art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2-4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.*

MOTIVAZIONI: I piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata. L'attuale norma in materia di assunzioni favorisce i comuni che hanno generato esuberanti o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato. In entrambi i casi si penalizzano i comuni che hanno avuto una spesa di personale ridotta.

Art. 184 Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

Art. 184, al comma 2 dopo le parole "amministrazioni statali" sono inserite le parole "esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti".

MOTIVAZIONI: Come sempre da qualche anno a questa parte i costi del nuovo contratto sono posti a carico dei comuni, prima si danno somme per i comuni che si conferma sono in difficoltà economiche e che già fanno fatica a far quadrare i conti dei servizi e se non bastasse devono trovare le risorse per i nuovi contratti. Bisognerebbe fare come una volta che lo stato finanziava gli aumenti contrattuali almeno per i comuni con meno di 5000 abitanti.

Art. 140 (Messa in sicurezza delle strade)

Rivedremo i criteri di riparto, che attualmente sono riferiti soltanto alla popolazione residente. Rimandiamo alla nostra memoria depositata per l'audizione del 19/11/2021.

MOTIVAZIONI: Riteniamo che il riparto vada fatto tenendo conto anche dell'estensione territoriale, del chilometraggio rete stradale, dei collegamenti interni a strade statali o provinciali.

Roma, 22.11.20221

Presidente
Franca Biglio

Consulenti
Dott. Vito Mario Burgio - Dott. Roberto Gregori